



# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

IL CAPO DIPARTIMENTO

## DECRETO N. 89/2023

### ***Approvazione criteri per l'erogazione agli enti di servizio civile dei contributi finanziari per le misure aggiuntive del servizio civile universale inserite nei progetti a favore dei giovani***

**VISTA** la legge 8 luglio 1988, n. 230, recante “*Nuove norme in materia di obiezione di coscienza*” e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “*Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, recante “*Disposizioni urgenti in materia di servizio civile*”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art.1 della legge 12 novembre 1999, n.424, che ha istituito la contabilità speciale del servizio civile;

**VISTA** la legge 6 marzo 2001, n. 64, recante “*Istituzione del servizio civile nazionale*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2010, recante *disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri*;

**VISTO** il decreto legislativo 6 marzo 2017 n. 40, recante “*Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016 n. 106*”, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare gli articoli 12 e 13 che prevedono l'erogazione di contributi finanziari agli enti per l'attuazione dei programmi di intervento di servizio civile universale, a parziale copertura delle spese sostenute per:

- a) l'attività di tutoraggio finalizzata alla facilitazione dell'accesso al mercato del lavoro degli operatori volontari (art. 12, comma 1 del d.lgs. 40/2017);
- b) le attività connesse all'impiego in progetti di servizio civile di giovani con minori opportunità (art. 12, comma 2 del d.lgs. 40/2017);
- c) l'attività di gestione degli operatori volontari, ivi compresa la fornitura di vitto e alloggio, per il periodo di servizio (fino a mesi 3) e di permanenza degli stessi in Paesi UE (art. 12, comma 1 e 13, comma 2);





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

IL CAPO DIPARTIMENTO

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 28 maggio 2020, registrato alla Corte dei conti in data 11 giugno 2020 con n.1390, che modifica il d.P.C.M. del 1° ottobre 2012, recante “*Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri*”, con riferimento al Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;

**VISTO** il decreto del Ministro per le politiche giovanili e lo sport in data 9 luglio 2020, registrato alla Corte dei conti in data 24 luglio 2020 con n. 1689, recante “*Organizzazione interna del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale*”;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022, con il quale il dr. Andrea Abodi è stato nominato Ministro senza portafoglio;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2022, concernente “*Conferimento di incarichi a Ministri senza portafogli*”, con il quale al dr. Andrea Abodi è stato conferito l’incarico di Ministro per lo sport e i giovani;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre 2022 con n. 2868, concernente “*Delega di funzioni al Ministro per lo sport e i giovani dr. Andrea Abodi*”, in particolare l’articolo 3, comma 3, che attribuisce allo stesso le funzioni in materia di servizio civile universale;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 novembre 2022, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2022 con n. 3050, con il quale al dott. Michele Sciscioli è stato conferito, a decorrere dal 24 novembre 2022, l’incarico di Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale;

**VISTA** la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023 – 2025*”;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 31 dicembre 2022, con il quale è stato approvato il bilancio previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’anno 2023 e per il triennio 2023-2025;

**VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e servizio civile universale *pro tempore*, in data 28 febbraio 2018, n. 160, con il quale sono stati dettati i criteri





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

IL CAPO DIPARTIMENTO

per l'erogazione dei sopraindicati contributi finanziari agli enti di servizio civile in riferimento ai progetti sperimentali positivamente valutati ed inseriti nel bando ordinario di

selezione degli operatori volontari relativo all'anno 2018, in cui sono state previste le misure aggiuntive a favore dei giovani (attività di tutoraggio, impiego di giovani con minori opportunità, svolgimento di un periodo di servizio nei Paesi UE);

**CONSIDERATO** che il suddetto decreto, in relazione al contributo per l'attività di tutoraggio, ha fissato la quantificazione in euro 270,00 per operatore volontario sulla base di costi standard, prevedendo per l'erogazione dello stesso la dimostrazione da parte degli enti dello svolgimento dell'attività di orientamento specialistico di almeno 27 ore;

**CONSIDERATO** che il medesimo decreto ha inoltre disposto che i criteri individuati per l'erogazione dei contributi sarebbero stati successivamente oggetto di revisione in sede di predisposizione della programmazione 2019, anche ai fini di una verifica della loro sostenibilità finanziaria;

**VISTE** le Circolari del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e servizio civile universale *pro tempore* in data 9 dicembre 2019 e 23 dicembre 2020, recanti "Disposizioni per la redazione e la presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale - Criteri e modalità di valutazione", che, con riferimento alla misura del tutoraggio, hanno abbassato la soglia minima delle ore di attività di orientamento specifico, da 27 a 20 ore totali, allo scopo di incentivare l'inserimento nei progetti di tale misura e perseguire l'obiettivo diretto a facilitare l'accesso al mercato del lavoro dell'operatore volontario;

**VISTO** il decreto del Capo del Dipartimento per le politiche giovanili e servizio civile universale *pro tempore* n. 31, in data 21 gennaio 2022, con il quale sono stati adottati nuovi criteri per l'erogazione del contributo finanziario agli enti per le attività connesse alla misura aggiuntiva del tutoraggio, rispetto a quelli indicati nel decreto dipartimentale n. 160/2018, in particolare la disposizione che ha previsto una quantificazione del contributo pari a euro 470,00 per operatore volontario, disponendo per l'erogazione dello stesso lo svolgimento non solo dell'attività di tutoraggio, quantificata in euro 270,00, ma anche dell'attività di certificazione delle competenze, quantificata in euro 200,00;

**VISTA** la comunicazione agli Enti di servizio civile pubblicata sul sito istituzionale del Dipartimento in data 20 settembre 2022, con la quale, sulla base di una ricostruzione dei provvedimenti intervenuti, sono stati forniti chiarimenti per l'erogazione dei contributi





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

IL CAPO DIPARTIMENTO

finanziari previsti per le attività sperimentali di tutoraggio e delle altre misure aggiuntive di cui all'art.12 del d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40, e sono state indicate le modalità operative per la presentazione delle richieste di contributo secondo gli applicativi informatici all'uopo elaborati;

**VISTA** la Relazione del 20 gennaio 2023 del Servizio affari generali, risorse umane e bilancio, concernente l'analisi di sostenibilità finanziaria della misura di tutoraggio alla luce delle domande ricevute e dei pagamenti effettuati dal Dipartimento, nella quale viene dimostrata la necessità di dover contenere i costi delle misure aggiuntive;

**VISTO** il Piano triennale 2023-2025 di programmazione del Servizio civile universale, approvato con decreto del Ministro per lo sport e i giovani in data 20 gennaio 2023, previo parere favorevole della Consulta nazionale per il servizio civile universale espresso nella riunione del 19 dicembre 2022 e previa intesa della Conferenza Stato-Regioni sancita nella seduta dell'11 gennaio 2023, nel quale la misura del tutoraggio è stata distinta dall'iniziativa di certificazione delle competenze, rilevate le diverse finalità e collocazioni anche rispetto al quadro normativo esistente;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di modificare il citato decreto dipartimentale n. 31 del 2022 in riferimento alla misura del tutoraggio, rideterminando il contributo finanziario agli enti in euro 270,00 per operatore volontario e disponendo, per l'erogazione dello stesso, lo svolgimento soltanto dell'attività di tutoraggio, con l'eliminazione dell'altro componente del contributo previsto dal medesimo decreto e relativo all'attività di certificazione delle competenze, e di confermare le disposizioni relative alle altre misure aggiuntive di cui all'art.12 del d.lgs. 6 marzo 2017, n. 40;

## DECRETA

### Art. 1

1. Alla luce di tutte le circostanze intervenute e sopra descritte, a parziale modifica del decreto dipartimentale n. 31 del 21 gennaio 2022 nonché dell'allegato "A" il contributo finanziario agli enti per le attività connesse alla misura aggiuntiva del tutoraggio è costituito da un solo componente, ossia dallo svolgimento dell'attività di tutoraggio, ed è determinato in euro 270,00 per operatore volontario, con conseguente eliminazione dell'altro componente del contributo relativo all'attività di certificazione





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

IL CAPO DIPARTIMENTO

delle competenze. Restano confermate le altre disposizioni contenute nel citato decreto n. 31/2022.

2. Il documento di programmazione finanziaria di riferimento individua le risorse destinate alle misure aggiuntive, nel quadro dei finanziamenti concretamente assegnati e di tutte le altre variabili contabili della gestione del Fondo nazionale per il servizio civile relative allo stesso esercizio finanziario.

*Il presente decreto, non comportando diretti oneri di spesa, non è soggetto a controlli di regolarità amministrativo contabile, è immediatamente esecutivo e sarà pubblicato nel sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché nel sito del Dipartimento per le politiche giovanili e servizio civile universale, ai sensi di legge.*

Roma, **31/01/2023**

Michele Sciscioli





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

## ALLEGATO “A”

### CRITERI PER L'EROGAZIONE AGLI ENTI DI SERVIZIO CIVILE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI PER LE MISURE AGGIUNTIVE DEL SERVIZIO CIVILE

Il presente documento ha per oggetto esclusivamente la definizione dei criteri per l'attribuzione dei contributi spettanti agli Enti per i progetti che prevedono le seguenti misure aggiuntive:

- a) attività di tutoraggio degli operatori volontari per facilitarne l'inserimento lavorativo (art. 12, comma 1 del decreto legislativo 40/2017)
- b) attività connesse all'impiego in progetti di SCU di giovani con minori opportunità (art. 12, comma 2 del decreto legislativo 40/2017)
- c) attività di gestione degli operatori volontari, ivi compresa la fornitura di vitto e alloggio per il periodo di servizio (fino a mesi 3) e di permanenza in Paesi UE dei giovani ammessi a svolgere il servizio civile universale in Italia (art. 12, commi 1 e 4 del citato decreto legislativo).

I criteri stabiliti nel presente documento con riferimento ai sopra indicati contributi, potranno essere oggetto di successiva revisione, anche ai fini di una verifica della loro sostenibilità finanziaria.

#### ***1 - Ambito di applicazione - Beneficiari***

Il beneficiario del contributo finanziario in oggetto è un soggetto pubblico o privato iscritto all'Albo degli enti di servizio civile universale.

L'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, adottato in attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Albo degli enti di servizio civile universale (di seguito Albo SCU).

L'iscrizione all'Albo SCU è condizione vincolante per partecipare agli Avvisi di presentazione dei Programmi di Servizio civile di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo n. 40 del 2017 e presuppone il possesso e il mantenimento nel tempo dei requisiti giuridici, strutturali e organizzativi previsti dal combinato disposto dell'art. 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, dell'art. 11, comma 3, lettere a) e b) del decreto legislativo n. 40 del 2017.

L'iscrizione è attualmente disciplinata dalla Circolare recante “Norme e requisiti per l'iscrizione all'Albo degli enti di Servizio Civile Universale” emanata il 21 giugno 2021.





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

I contributi finanziari a favore degli enti di servizio civile universale titolari di progetti in Italia, ai sensi dell'articolo 12, comma 1 e 2 del decreto legislativo n. 40 del 6 marzo 2017 recante "Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106", sono legati allo svolgimento delle seguenti attività:

- tutoraggio degli operatori volontari, finalizzato a facilitare il loro ingresso nel mercato del lavoro.
- impiego dei giovani con minori opportunità nell'ambito dei programmi di intervento;
- attività di gestione degli operatori volontari e rimborso costi sostenuti dagli enti per la fornitura dei servizi di vitto e alloggio agli operatori volontari impegnati a completare il proprio servizio civile in uno dei Paesi dell'Unione Europea, per un periodo massimo di tre mesi.

Ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 40/2017, i contributi sono erogati "nei limiti delle risorse strumentali annualmente assegnate al Fondo nazionale per il servizio civile" allo scopo di assicurare, attraverso una maggiore capacità organizzativa degli enti, un incremento della qualità degli interventi di servizio civile universale nonché l'accrescimento delle competenze spendibili sul mercato del lavoro da parte dei volontari.

Per la definizione dei criteri di attribuzione si utilizzeranno in parte i criteri stabiliti dalla normativa interna al servizio civile e in parte fonti di derivazione comunitaria.

## ***1.2 I contributi agli enti: criteri di attribuzione***

### **A) Contributo per l'attività di tutoraggio finalizzata alla facilitazione dell'accesso al mercato del lavoro degli operatori volontari, secondo le modalità dei programmi d'intervento annuali (art. 12, comma 1 del decreto legislativo 40/2017)**

I soggetti ammessi a svolgere servizio civile universale possono usufruire, nei limiti delle risorse disponibili, per una durata non superiore a mesi tre, di un tutoraggio finalizzato alla facilitazione dell'accesso al mercato del lavoro, secondo le modalità dei programmi d'intervento annuali.

Il contributo viene determinato sulla base di costi standard, di cui al Regolamento UE n. 2021/702 del 10 dicembre 2020, di modifica al Regolamento UE n. 2015/2195, che integra il Regolamento UE n.2013/1304, relativo alla definizione di tabelle standard di costi unitari e di costi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute per specifiche attività.

L'importo di € 270,00 a volontario, indicato nel decreto n. 31 del 2022 ed inerente alla misura aggiuntiva del tutoraggio, è ritenuto congruo.





# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Ai fini dell'erogazione del contributo si prevedono

- n. 20 ore distribuite nell'arco di 1- 3 mesi;
- permanenza in servizio dell'operatore volontario di almeno nove mesi (per i progetti di durata del servizio di 12 mesi), riparametrata in caso di durata inferiore del progetto
- documentazione attestante l'attività svolta;

**B) Contributo per le attività connesse all'impiego di giovani con minori opportunità inseriti nei progetti del servizio civile universale (art. 12, comma 2 del decreto legislativo 40/2017)**

Il contributo di cui alla presente lettera b) è riferito ad attività svolta dall'ente di impiego a vantaggio del target e viene erogato sulla base dell'esito della sperimentazione prevista nel decreto dipartimentale n. 160/2018 e confermato nel decreto dipartimentale n. 31/2022. Per quanto sopra, ritenuto congruo l'importo ivi indicato, si conferma la somma di euro 270,00 a volontario.

Ai fini dell'erogazione del contributo, la quota di giovani con minori opportunità nell'ambito di un progetto deve essere pari o superiore al 25% dei posti totali previsti nello stesso. Nel caso in cui l'ente indichi una percentuale inferiore di posti, non potrà essere erogato il relativo contributo.

Il contributo all'ente spetta anche qualora l'operatore volontario non abbia portato a termine il proprio periodo di servizio civile universale, purché abbia svolto un periodo di servizio civile di almeno nove mesi (per i progetti di durata del servizio di 12 mesi), riparametrato in caso di durata inferiore del progetto.

**C) Attività di gestione degli operatori volontari e rimborso dei costi sostenuti dagli enti per la fornitura dei servizi di vitto e alloggio agli operatori volontari impegnati a completare il proprio servizio civile in uno dei Paesi dell'Unione Europea e per un periodo massimo di tre mesi.**

Per l'erogazione di tale ausilio finanziario, si applicherà il criterio del "costo Paese" introdotto con l'approvazione del Prontuario ministeriale del 2016, con le integrazioni eventualmente recate dal documento di programmazione finanziaria.

### **3 - Non cumulabilità dei nuovi contributi**

Il contributo per le attività di tutoraggio non è cumulabile con quello previsto per l'inserimento nei progetti di giovani con minori opportunità, né con il contributo per il periodo trimestrale di permanenza all'estero. Nel caso di progetti le cui caratteristiche prevedano più fattispecie oggetto di contributi, il Dipartimento erogherà all'ente di servizio civile universale il contributo finanziario maggiore, fermo il rispetto dei sopra indicati criteri di attribuzione.







# Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

Tabelle riepilogative

Tipologia contributi finanziari	Metodo di quantificazione	Normativa di riferimento per la determinazione del contributo
Contributo per l'attività di tutoraggio degli operatori volontari	Costi standard	Regolamento UE 2021/702 del 10 dicembre 2020 della Commissione Europea.
Contributo per l'impiego dei giovani con minori opportunità nell'ambito dei progetti	Costi standard	Regolamento UE 2021/702 del 10 dicembre 2020 della Commissione Europea. Decreto DPGSCU 31/2022
Contributo per le attività di gestione degli operatori volontari, ivi compresa la fornitura di vitto e alloggio per tutto il periodo di permanenza in paesi UE	A parziale copertura dei costi reali	D.M. 5-05-2016 (Prontuario) Contributo determinato secondo il criterio del costo Paese

Tipologia contributi finanziari	Attività che danno luogo alla erogazione del contributo	Entità del contributo con riferimento ai progetti del servizio civile universale	Documentazione/Rendicontazione con riferimento ai progetti del servizio civile universale
Contributo per l'attività di tutoraggio degli operatori volontari	Attività di orientamento specialistico di II livello	€ 270 a volontario, con riferimento all'intero periodo di, a fronte di un numero minimo di 20 ore distribuite nell'arco di 1 – 3 mesi	Il contributo in questione sarà erogato dal Dipartimento previa acquisizione di documentazione idonea ad attestare che l'attività sia stata effettivamente svolta Ulteriore caratteristica: Non cumulabilità se non con il contributo generale per la formazione.
Contributo per l'impiego dei giovani con minori opportunità nell'ambito progetti di servizio civile	- Azioni di informazione e sensibilizzazione che l'ente ha adottato per favorire la partecipazione dei GMO; - ulteriori risorse umane e strumentali e/o iniziative e/o misure di sostegno volte ad accompagnare gli operatori volontari con minori opportunità nello svolgimento delle attività progettuali.	€ 270 a volontario	Il contributo in questione sarà erogato dal Dipartimento previa acquisizione di documentazione idonea ad attestare che l'attività sia stata effettivamente svolta. Ulteriore caratteristica: Non cumulabilità se non con il contributo generale per la formazione
Contributo per le attività di gestione degli operatori volontari, ivi compresa la fornitura di vitto e alloggio per tutto il periodo di permanenza in Paesi UE	Attività di organizzazione e gestione della presenza dell'operatore volontario all'estero.	€ 30,00 per ogni giorno di permanenza all'estero dell'operatore volontario fino a un massimo di € 930,00 mensili per tre mesi.	Si confermano le regole attuali Ulteriore caratteristica: Non cumulabilità se non con il contributo per la formazione generale/Italia.

